

R.G. 124/2007

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.10.2014;
esaminati gli atti e i verbali della procedura;
ritenuto, in merito all'opposizione all'esecuzione spiegata dal debitore esecutato con ricorso depositato in data 21.05.2014, che la medesima non appare, all'esito della presente fase sommaria, fondata;
ritenuto infatti che, in presenza di titolo esecutivo, non può assumere rilievo la pendenza dei procedimenti o processi penali dedotti dall'opponente - pur afferenti ai fatti sottostanti il titolo esecutivo - in assenza di eventuale pronuncia di sospensione dell'efficacia del titolo azionato dal creditore procedente;
rilevato, altresì, che non può spiegare effetti ai sensi della presente procedura la richiesta, avanzata alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale, di proposizione di ricorso per revocazione avverso la sentenza azionata, anche alla luce della circostanza per cui il pubblico ministero può proporre tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 397 c.p.c., solo nelle cause in cui è previsto il suo intervento necessario, mentre la causa in esame non rientra tra quelle di cui all'art. 70 co. I c.p.c., con la conseguenza che l'unico soggetto legittimato ad agire proponendo impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. (con eventuale proposizione di istanza di sospensione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 401 c.p.c.) è proprio il debitore esecutato;
ritenuto, quindi, che l'istanza di sospensione dell'esecuzione non può essere accolta e che deve, piuttosto, assegnarsi termine all'opponente per l'instaurazione del giudizio di merito;
ritenuto che deve provvedersi sulle spese di questa fase di giudizio, e ciò, anche a voler negare la natura cautelare di codesta fase (con conseguente inapplicabilità in via diretta del dell'art. 669septies c.p.c.), in ragione dell'attitudine del provvedimento di definizione della fase sommaria (sia positivo, sia, come nell'odierno caso, negativo) ad acquisire il valore di provvedimento definitivo sul processo, qualora non venga introdotto nel termine concesso il giudizio di merito (in questo senso Cass. Civ., n. 22033/2011);



Visto l'art. 92 c.p.c.,

Compensa le spese di lite relative alla presente fase tra le parti.

Visto l'art. 96 c.p.c.,

rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata dall'opponente.

Visti gli artt. 599 e 589 c.p.c.,

dichiara inammissibile l'istanza di assegnazione del compendio immobiliare pignorato formulata dal creditore precedente.

Visto l'art. 591*bis* c.p.c.,

Rimette gli atti al professionista delegato per la prosecuzione delle operazioni delegate.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato, avv. Giuseppe Librizzi.

Siracusa, 14.10.2014

Il Giudice dell'esecuzione

dott.ssa Chiara Salamone

